

XXIV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 1949**Presidenza del Presidente CONTU***La seduta è aperta alle ore 18.*

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interpellanze e interrogazioni.

« Interpellanza Era-Masia circa la pronta esecuzione di taluni lavori pubblici ». (93)

« Interrogazione con carattere di urgenza Era circa i lavori della Commissione Paritetica che dovrebbe proporre il completamento delle "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna" ». (94)

« Interrogazione con carattere di urgenza Cocco-Colia sui presunti licenziamenti di dipendenti della Carbosarda ». (95)

« Interrogazione urgente Pazzaglia sull'utilizzazione del nuovo edificio scolastico di S. Avendrace per gli Uffici regionali ». (96)

« Interrogazione con carattere di urgenza Filigheddu-Covacovich sul licenziamento di personale dipendente dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda ». (97)

« Interpellanza Meloni con carattere d'urgenza sulle condizioni alberghiere dei maggiori centri dell'Isola ». (98)

Continuazione della discussione del progetto di regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 38

Ove l'autore di una proposta di legge non facesse parte della Commissione incaricata

di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa assistere alle sue sedute senza voto deliberativo. Sarà in facoltà della Commissione di nominarlo relatore.

Ciascun consigliere può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di dirne la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia al Consiglio nelle loro relazioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 39

Le Commissioni permanenti o speciali, possono essere investite dal Consiglio della discussione e approvazione di un disegno di legge.

Per tali casi il Consiglio può disporre che in via eccezionale la Commissione venga integrata con altri elementi e debba deliberare con maggioranze speciali.

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, la Commissione è integrata anche da una rappresentanza della Commissione finanze e tesoro.

Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli consiglieri almeno tre giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento degli Assessori. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa

procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del presente regolamento, in quanto applicabili.

Per richiedere la votazione nominale è necessario il numero di due Commissari e così per lo scrutinio segreto.

Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, quando l'importanza degli argomenti lo richieda.

Ogni consigliere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene senza voto deliberativo.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento soppressivo Castaldi:

«sopprimere l'articolo 39».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Castaldi.

(*E' approvato*).

Art. 40

Il Presidente del Consiglio dà notizia all'Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Consiglio se il Governo o un sesto dei consiglieri o un terzo della Commissione lo richiedano.

Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale, compreso ordinamento interno ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa e approvazione di bilanci e consuntivi.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento soppressivo Castaldi:

«sopprimere l'articolo 40».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Castaldi.

(*E' approvato*).

Art. 41

Le Commissioni dovranno riferire su ciascun decreto registrato con riserva dalla Corte dei Conti entro il termine di un mese dalla comunicazione loro fatta dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all'ordine del giorno e la discussione su di essa seguirà, in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia, nella prima seduta successiva.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 42

Durante gli aggiornamenti del Consiglio, se un terzo dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa sia convocata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli Commissari l'ordine del giorno, in guisa che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano, possibilmente, almeno tre giorni liberi.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sotgiu Girolamo:

«sopprimere, dopo "decorrano", la parola: "possibilmente"».

Dà quindi lettura dell'emendamento della Commissione:

«aggiungere il seguente comma: "Durante il periodo feriale tale diritto spetterà soltanto nei casi di particolare urgenza e gravità riconosciuta dal Presidente del Consiglio"».

CASTALDI, *relatore*, è del parere che si debba precisare il numero dei consiglieri che possono chiedere la convocazione della Commissione.

ZUCCA si dichiara contrario alla proposta Castaldi.

SOTGIU GIROLAMO si dichiara contrario alla proposta Castaldi.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo.

(*E' approvato*).

Mette quindi in votazione l'articolo con l'emendamento della Commissione.

(*E' approvato*).

Capo VIII

Delle sedute e della polizia del Consiglio.

Art. 43

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

L'ordine del giorno è pubblicato di regola almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Regione o di un terzo dei componenti.

Nell'ipotesi di crisi della Giunta regionale il Presidente del Consiglio stabilisce, d'intesa coi Presidenti dei Gruppi, la data di convocazione del Consiglio stesso.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Zucca:

«sostituire a: "un terzo dei componenti", la formula: "un quarto dei suoi componenti"».

SERRA ricorda che lo Statuto già prevede il caso in questione.

ZUCCA ritira l'emendamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

«sostituire il primo comma con la dizione: "Il Consiglio è convocato dal Presidente. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno dieci giorni prima"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Morgana:

«sopprimere il secondo comma».

MORGANA dichiara che la norma è già contenuta nello Statuto.

CASTALDI, *relatore*, ribatte che la stessa norma è contenuta anche nel regolamento della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Morgana.

(Non è approvato).

Mette in votazione il secondo comma con la modifica "un quarto" in luogo di "un terzo".

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Covacivich:

«sostituire: "nell'ipotesi di crisi" con la formula: "in caso di crisi"».

CASTALDI, *relatore*, dichiara che la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione il terzo comma con l'emendamento Covacivich.

(E' approvato).

Art. 44

Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno, che sarà affisso nella sala. Il Consiglio non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'articolo 67.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 45

La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pirastu:

«Al primo comma aggiungere dopo le parole: "del processo verbale", l'espressione: "della seduta precedente"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Covacivich:

«sostituire: "La seduta" con: "La prima seduta di ogni tornata"».

CASTALDI, *relatore*, osserva che, allo stato attuale, il Consiglio non ha un'organizzazione

tale da poter assicurare la lettura del verbale seduta per seduta.

PRESIDENTE concorda con Castaldi.

DESSANAY afferma che è necessario provvedere affinché il processo verbale sia letto puntualmente seduta per seduta.

PIRASTU concorda con Dessanay.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Falchi Pierina:

«aggiungere dopo: "processo verbale" la formula: "della seduta precedente, salvo diversa decisione del Consiglio"».

D'ANGELO concorda con Dessanay e Pirastu. Per evitare pericoli, si potrebbe approvare una norma transitoria da abrogare non appena il funzionamento degli uffici del Consiglio si sarà normalizzato.

CASTALDI, *relatore*, concorda con D'Angelo.

SERRA concorda con D'Angelo.

SOTGIU GIROLAMO concorda con Pirastu.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo, con l'intesa che la Commissione dovrà proporre una norma transitoria.

(E' approvato).

Art. 46

Il Presidente, o, sul suo ordine, un Segretario, comunica al Consiglio i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 47

Cancellato

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di soppressione.

(E' approvata).

Art. 48

La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero le-

gale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento (articoli 45, 50, 53, 54, 71, 74, 77, 87 e 91).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Morgana:

«sostituire a: "la Presidenza non è obbligata", la formula: "la Presidenza non è tenuta"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Morgana.

(E' approvato).

Art. 49

Per verificare se il Consiglio è in numero legale, il Presidente ordina l'appello.

I consiglieri che sono in congedo (entro il limite massimo di un quinto dei componenti il Consiglio), ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non saranno computati per fissare il numero legale.

Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso il Consiglio s'intende convocato senz'altro per il prossimo giorno feriale o festivo, salvo diversa deliberazione del Presidente.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

«dopo le parole: "per il prossimo giorno feriale o festivo", aggiungere: "all'ora medesima del giorno precedente"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

Art. 50

I Consiglieri non possono assentarsi per più di 15 giorni senza ottenere un congedo.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis:

« sostituire la formulazione dell'articolo con la seguente:

"I consiglieri regionali non possono astenersi dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi senza regolare congedo. Nell'aula è affisso l'elenco dei consiglieri in congedo. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà al Consiglio il Presidente in principio di seduta. I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre cinque giorni consecutivi alle sedute del Consiglio senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione" ».

MELIS illustra l'emendamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sotgiu Girolamo:

« sostituire l'articolo con la formula: "I consiglieri non possono assentarsi per più di cinque giorni" ».

CASTALDI, *relatore*, dichiara di accettare la riduzione a cinque del numero di assenze consentite ai consiglieri.

MORGANA si dichiara contrario a introdurre sanzioni per i consiglieri che si assentino dalle sedute.

D'ANGELO si dichiara contrario alle sanzioni eccessivamente dure contro il consigliere che si astenga dall'intervenire alle sedute. E' peraltro favorevole al principio ispiratore.

SOTGIU GIROLAMO propone una breve sospensione per dar modo ai vari Gruppi di esaminare gli emendamenti presentati.

ZUCCA si dichiara favorevole, in linea di massima, alle sanzioni per coloro che non partecipano alle riunioni con la massima assiduità.

SECHI EUFEMIA si dichiara contraria all'introduzione delle sanzioni.

PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 20, viene ripresa alle ore 20).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Zucca - Melis - Sotgiu Girolamo - Medda - Castaldi:

« I consiglieri regionali non possono astenersi dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi senza regolare congedo.

Nell'aula è affisso l'elenco dei consiglieri in congedo.

I congedi si intendono accordati, se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà al Consiglio il Presidente in principio di seduta.

I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre cinque giorni consecutivi alle sedute del Consiglio, senza avere ottenuto regolare congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea ».

ASQUER si dichiara contrario all'inclusione di sanzioni e propone di votare l'articolo per divisione.

GIUA ELIO si associa alla proposta Asquer.

SOTGIU GIROLAMO si dichiara favorevole alle sanzioni, anche perchè il consigliere regionale che non può partecipare alle riunioni ha la possibilità di chiedere un congedo. Si associa alla proposta Asquer.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pernis:

« Un consigliere non può essere assente più di cinque giorni consecutivi, oltrepassato tale limite la Presidenza invita il consigliere a giustificare l'assenza e se queste dovessero prolungarsi a chiedere regolare congedo dandone comunicazione all'Assemblea ».

PIRASTU si dichiara contrario all'emendamento Pernis, perchè non fissa alcuna sanzione contro coloro che si astengono dall'intervenire ai lavori del Consiglio. Rileva che sono proprio le sedute semideserte a screditare l'Assemblea.

AMICARELLI è del parere che si lasci al Presidente la facoltà di prendere sanzioni

nei confronti dei consiglieri che si astengono dall'intervenire alle sedute.

FILIGHEDDU concorda con Amicarelli.

D'ANGELO concorda con Amicarelli.

CORDA afferma che, se il Consiglio avesse accolto la proposta monarchica di concedere ai consiglieri regionali soltanto un gettone di presenza, il problema delle astensioni non si sarebbe presentato.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Corda:

« Il Consigliere che debba assentarsi dai lavori del Consiglio o non prendervi parte fin dall'inizio, deve darne avviso al Presidente del Consiglio ».

Dà quindi lettura dell'emendamento Amicarelli:

« all'emendamento Zucca-Melis e altri aggiungere dopo le parole: "in principio di seduta", la formula: "e demanda al Presidente di proporre al Consiglio sanzioni per i casi di persistente recidività" ».

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'emendamento Zucca-Melis e più (fi-

no alle parole: "il Presidente in principio di seduta").

(*E' approvata*).

Mette quindi in votazione la seconda parte.

(*E' approvata*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Corrias Alfredo-Amicarelli:

« aggiungere dopo l'ultimo comma: "in caso di persistente recidività il Presidente può proporre al Consiglio la censura che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale" ».

AMICARELLI ritira il suo precedente emendamento.

DESSANAY propone di sopprimere la parola "persistente".

AMICARELLI accoglie la proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Corrias Alfredo-Amicarelli, modificato da Dessanay.

(*E' approvato*).

La seduta è tolta alle ore 21.